

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Friburgo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 2004²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata alla costituzione del Cantone di Friburgo, accettata in votazione popolare il 16 maggio 2004.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2005 347

